

VISTI:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* ed in particolare gli articoli 1 e 10;
- la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 *“Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”* ed in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare gli articoli 6 e 13;
- la legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 *“Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”* ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 8, 9 e 10;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 *“Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”* ed in particolare gli articoli 6 e 7;
- la legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 *“Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*, con particolare riferimento all’articolo 170 (Norme transitorie);

ATTESO che la pianificazione faunistico-venatoria regionale, ai sensi del richiamato articolo 170 della l.r. n. 15/2015, è attualmente definita dall’insieme dei piani approvati dalle Amministrazioni provinciali liguri:

- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Genova, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio provinciale del 19/02/2014, n. 6;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Savona, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 27/03/2014, n. 9;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia di Imperia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 15/06/2015, n. 27;
- il piano faunistico-venatorio della Provincia della Spezia, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 27/03/2012, n. 33;

TENUTO CONTO che il piano faunistico-venatorio della Provincia di Imperia completerà a breve il quinquennio di durata, mentre le altre tre pianificazioni sono tuttora vigenti ai sensi dell’art. 6, comma 6 della l.r. n. 29/1994, il quale dispone che i piani restino comunque in vigore fino all’approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio;

CONSIDERATO:

- che la pianificazione faunistico-venatoria regionale, che interessa il territorio di numerosi siti della rete Natura 2000, è soggetta a valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 357/97 e dell’art. 7, comma 1 della l.r. n. 28/2009 e che pertanto, secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2 del D. lgs. n. 152/2006 e dall’articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. n. 32/2012, è assoggettata a valutazione ambientale strategica (VAS);
- che il processo di elaborazione dei piani assoggettati a VAS deve essere accompagnato dalla redazione ed approvazione di un rapporto preliminare, propedeutico alla stesura del rapporto ambientale, secondo quanto previsto dall’art. 8 della l.r. n. 32/2012;
- che le procedure per l’approvazione del piano faunistico-venatorio regionale sono state avviate con deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 14/12/2018, *“Approvazione rapporto preliminare del piano faunistico-venatorio regionale (art. 8 l.r. n. 32/2012).”*;

- che con nota prot. IN/2018/23426 del 31/12/2018, il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica ha trasmesso al Settore Pianificazione Territoriale e VAS, in qualità di Autorità competente, la citata DGR n. 1068/2018, di approvazione del rapporto preliminare del piano faunistico-venatorio, completa di allegato, ai fini dell'attivazione della fase di consultazione/scoping ai sensi dell'art.8 della l.r. n. 32/2012;
- che con nota prot. IN/2019/900 del 18/01/2019, il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, riscontrando la necessità di una consultazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 7 della l.r. 32/2012, ha richiesto la predisposizione del rapporto preliminare, o una sua sintesi, in lingua francese;
- che con nota prot. IN/2019/2343 del 12/02/2019 il Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica ha trasmesso il rapporto preliminare tradotto in lingua francese;
- che con PEC prot. PG/2019/51446 del 18/02/2019 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 32/2012 e convocato la Conferenza istruttoria con i Soggetti ambientali competenti;
- che in data 27/02/2019 si è svolta presso la sede regionale la Conferenza istruttoria di cui sopra, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Autorità procedente, della Regione e degli altri soggetti competenti in materia ambientale;
- che con nota PEC PG/2019/84835 del 18/03/2019 il Settore Pianificazione Territoriale e VAS ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la scheda ai fini della notifica al Governo della Repubblica Francese della richiesta di eventuale interesse a partecipare alla consultazione transfrontaliera nell'ambito della procedura di VAS;
- che il Settore pianificazione Territoriale e VAS ha attivato il processo di consultazione/scoping, la cui fase è stata chiusa con nota prot. IN/2019/7851 del 6 maggio 2019, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 152/06, con la trasmissione del verbale della conferenza istruttoria del 27/02/2019, della relazione istruttoria e dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale consultati;

ATTESO:

- che il piano faunistico-venatorio deve essere accompagnato, ai fini della procedura di VAS, dal rapporto ambientale, che individua, descrive e valuta, sulla base di quanto emerso nel processo di consultazione/scoping, gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, e da una sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
- che il rapporto ambientale deve contenere gli elementi di cui all'Allegato G del decreto n. 357/97, ovvero lo studio di incidenza elaborato ai sensi della l.r. n. 28/2009 e della DGR n. 30/2013, ai fini dello svolgimento della valutazione di incidenza nell'ambito della VAS;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 28/12/2018 “Conferimento di incarico al RTI Centro Studi Bionaturalistici s.r.l. - dott. Andrea Marsan, per gli studi propedeutici alla redazione del piano faunistico regionale. Importo di spesa € 34.899,50 iva inclusa.”, con la quale, tra l'altro, è stato affidato l'incarico per la redazione degli studi propedeutici al piano faunistico-venatorio regionale, del rapporto ambientale, dello studio di incidenza e della sintesi non tecnica del rapporto ambientale;

ATTESO che, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 della l.r. n. 29/1994, la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'art. 51 della l.r. n. 29/1994 è stata aggiornata e sentita in merito all'avanzamento dei lavori della pianificazione faunistico-venatoria nelle sedute del 25/01/2019 e del 17/01/2020;

VISTA la nota prot. PG/2019/35276 del 04/02/2019, con la quale è stata inoltrata agli organismi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA) della Liguria, di cui all'art. 20 della l.r. n. 29/1994, formale richiesta di predisporre le proprie proposte in forma scritta e corredate quando necessario di idonea cartografia, avendo come base di riferimento i piani faunistico-venatori approvati dalle Amministrazioni provinciali;

DATO ATTO inoltre che sono stati consultati i rappresentanti delle Associazioni venatorie ed ambientaliste, nonché le Organizzazioni professionali agricole;

CONSIDERATO inoltre che, ritenendo necessario acquisire il parere dei Comuni della Liguria, già nella fase di stesura del documento di pianificazione è stato trasmesso all'ANCI Liguria, con nota dell'Assessore all'agricoltura, allevamento, caccia e pesca prot. NP/2019/205649 del 12/07/2019, il rapporto preliminare al piano faunistico-venatorio regionale, approvato con DGR n. 1068/2018;

ATTESO che l'ANCI Liguria, con nota prot. 715 del 06/08/2019, ha espresso parere favorevole al documento trasmesso, formulando alcune osservazioni;

PRESO ATTO che in data 17/03/2020 il RTI Centro Studi Bionaturalistici s.r.l. - dott. Andrea Marsan (prot. PG/2020/101806 del 17/03/2020) ha trasmesso le versioni definitive degli studi propedeutici, del rapporto ambientale, dello studio di incidenza e della sintesi non tecnica, nei tempi concordati con il Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria;

VISTA la nota prot. PG/2020/101669 del 17/03/2020, con la quale l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita ha fornito la validazione scientifica della documentazione relativa al Piano faunistico-venatorio regionale redatto dal RTI, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Genova in data 16/10/2017, ai sensi della DGR n. 675 del 04/08/2017;

ATTESO che la relazione del piano faunistico-venatorio, tenendo conto di tutti i contributi pervenuti, è stata redatta a cura del Settore Fauna selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria, con la collaborazione del SITAR (Servizi informativi territoriali ambientali regionali) gestito dal Settore Informatica della Regione Liguria, per l'elaborazione della cartografia digitale;

VISTI i documenti di cui si compone il piano faunistico-venatorio della Regione Liguria, allegati al presente atto in forma digitale a formarne parte integrante e sostanziale:

- relazione
- studi propedeutici
- rapporto ambientale
- studio di incidenza
- sintesi non tecnica del rapporto ambientale;

PRESO ATTO che ulteriore parte integrante e sostanziale del piano faunistico-venatorio è rappresentata dalla cartografia digitale, trattenuta agli atti della struttura proponente;

DATO ATTO:

- che il piano faunistico-venatorio regionale tratta i seguenti argomenti, come previsto dall'art. 10 comma 8 della l. n. 157/1992:
 - a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nelle quali è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio, nelle quali è vietata ogni forma di caccia;
 - c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
 - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati;
 - e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia;
 - f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
 - g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
 - h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

- che il piano faunistico-venatorio regionale tratta i seguenti argomenti, come previsto dall'art. 6 comma 3 della l.r. n. 29/1994:
 - a) la suddivisione del TASP venabile in Ambiti territoriali di caccia;
 - b) l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
 - c) la delimitazione della zona delle Alpi;
 - d) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
 - e) l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

- che ai fini del computo del TASP protetto, il piano faunistico-venatorio regionale individua i seguenti istituti o territori:
 - a) i valichi montani, istituiti per un raggio di mille metri attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori;
 - b) le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della l.r. n. 4/1999;
 - c) i fondi sottratti all'esercizio venatorio, nelle tipologie previste all'articolo 15 della l. 157/1992 e all'articolo 8 della l.r. n. 29/1994, con particolare riferimento ai fondi chiusi;
 - d) gli altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, ed in particolare le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno a immobili adibiti ad abitazione o posto di lavoro (m 100);

- che il piano faunistico-venatorio regionale individua, come richiesto dalla l. 221/2015, le aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette o con zone caratterizzate da produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere il Cinghiale;

RILEVATO che il piano faunistico-venatorio della Regione Liguria si pone in continuità con le precedenti pianificazioni provinciali, delle quali costituisce essenzialmente una revisione ed un aggiornamento, alla luce dei mutamenti - di carattere ambientale, faunistico, sociale, normativo - avvenuti nel corso degli anni, con l'intento di realizzare una pianificazione unitaria, pur conservando alcune specificità locali;

CONSIDERATO necessario giungere al più presto alla sostituzione degli strumenti approvati dalle Amministrazioni provinciali, considerata in particolare la situazione del territorio spezzino, dove il piano vigente risulta particolarmente datato;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, procedere all'adozione del piano faunistico-venatorio regionale, ai fini dell'avvio e dello svolgimento della procedura di VAS, necessaria alla sua approvazione definitiva,

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di adottare il piano faunistico-venatorio della Regione Liguria, di cui al combinato disposto dell'art. 10, comma 7 della l. n. 157/1992 e dell'art. 6 della l.r. n. 29/1994, ai fini del proseguimento delle procedure inerenti alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla l.r. n. 32/2013;
2. di dare atto che il piano faunistico-venatorio della Regione Liguria è composto dalla seguente documentazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - a) relazione
 - b) cartografia digitale
 - c) studi propedeutici
 - d) rapporto ambientale
 - e) studio di incidenza
 - f) sintesi non tecnica del rapporto ambientale
3. di dare atto che i documenti di cui al punto 2 lett. a), c); d); e) ed f) sono allegati al presente atto in forma digitale e quelli di cui al punto 2 lett. b) sono trattenuti agli atti della struttura proponente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.